



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

Semplificazioni per l'export: come ottenere l'autorizzazione per effettuare operazioni doganali in stabilimento.

Il luogo approvato: le indicazioni di ADM

David Morgese

Fonti normative di riferimento

- Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo CDU;
- Reg. delegato (UE) n. 2446/2015 (RD) della Commissione che integra il CDU in relazione ad alcune sue disposizioni;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE) della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;
- Reg. delegato transitorio (UE) n. 341/2016 (RDT) della Commissione che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del CDU nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi (*entro il 2020*);

Documenti di prassi amministrativa

- **Circolare 8/D/2016 del 19.04.2016** recante le disposizioni e istruzioni procedurali del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali;
- Nota prot. 45898 RU del 19.04.2016 recante le istruzioni operative a partire dal 1° maggio 2016 per l'applicazione del Nuovo CDU - Direzione Centrale Tecnologie per L'innovazione Ufficio Integrazione Applicativa;
- **Circolare 2/D/2018 del 7.02.2018** avente ad oggetto: «Art. 139 del Reg.(UE) n. 952/2013 (CDU) e normativa collegata. **Ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali** (*Allegato: Istanza di autorizzazione per l'approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale ai fini della presentazione della merce*).

Fonti normative di riferimento

Documenti di prassi amministrativa

- Circolare 1/D/2018 del 30.01.2018: «Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) – istruzioni»;
- Circolare 17 del 26/06/2020: «CDU – Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.24»
- **Determinazione Direttoriale – Nota prot. n. 160474/RU del 28 maggio 2020 recante istruzioni per supportare le attività economiche nell’ambito della fase due dell’emergenza COVID-19, da parte degli Uffici delle Dogane di ADM;**
- **Nota prot. n. 120623/RU del 29/05/2020** avente ad oggetto: «DIR DOG – **Procedure per il rilascio di decisioni e autorizzazioni doganali** – Determinazione Direttoriale n. 160474 del 28/05/2020 e ulteriori indicazioni operative»
- **Circolare 49 del 30/12/2020** recante le istruzioni per le: «**Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit**».

Il luogo approvato (artt. 139 CDU, art. 115 RD)

- La **procedura doganale** individuata dall'art. 139 del CDU **consente di presentare le merci in procedura normale**, presso **uno o più luoghi approvati dall'autorità doganale**, e di **dichiarare le stesse per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione**:
 - ✓ «L'istituto **del luogo approvato** sostituisce la **procedura semplificata** di dichiarazione prevista dalla vecchia normativa doganale ex art. 76, par.1, lett. c) del CDC (*c.d. domiciliata*)».

N.B. L'autorizzazione all'utilizzo dei luoghi approvati per il regime dell'esportazione consente la presentazione e la disponibilità per i controlli di **merci unionali destinate all'export in un luogo diverso dalla dogana pertanto**, a seguito dell'invio telematico della dichiarazione doganale alla dogana competente, le merci sono rese disponibili dall'operatore per l'eventuale visita fisica selezionata dal circuito doganale di controllo presso il sito approvato.

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

- L'istanza per l'approvazione e concessione di un nuovo luogo / luoghi, sarà richiesta dall'interessato ai sensi degli artt. 139 CDU e 115 RD utilizzando il modello allegato alla Circolare 2/D/2018:
- ✓ Allegato 1 – *«Istanza di autorizzazione per l'approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale ai fini della presentazione della merce»;*
 - ✓ Allegato 1 bis: *«Note esplicative relative all'istanza»*

In particolare l'istanza può riguardare:

- a) l'autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci in arrivo nel territorio dell'UE ai sensi dell'art. 115, reg. UE n. 2446/2015 oppure (es. importazione);
- b) l'autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci in partenza dal territorio dell'UE ai sensi dell'art. 5, punto 33, Reg. UE n.952/ 2013 (es. esportazione);
- c) entrambe le predette ipotesi.

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

Riquadri da indicare in base Allegato 1:

1. **Richiedente**

Indicare nome e indirizzo del richiedente (denominazione della Società o generalità e indirizzo in caso di persona fisica).

N.B. Il richiedente è la persona alla quale deve essere rilasciata l'autorizzazione.

2. Persona di contatto: indicare le generalità complete, il numero di telefono, fax, indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata della persona designata dal richiedente quale punto di contatto per le autorità doganali ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

3. **Recapito postale/indirizzo pec**

Indicare l'indirizzo di recapito presso il quale trasmettere gli atti amministrativi.

4. **Numero di identificazione doganale**

Indicare il numero di registrazione rilasciato dall'autorità doganale (codice EORI).

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

5. **Luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale a fini doganali e in cui saranno effettuate almeno una parte delle operazioni.**

Indicare l'indirizzo completo della sede in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui saranno effettuate almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione (**ex art. 22 del CDU**)

6. **Tipo di contabilità**

Indicare il tipo di contabilità utilizzata: elettronica e/o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato.

7. **Numero di autorizzazione AEO**

Indicare il numero dell'autorizzazione e tipo. AEOS; AEOC o entrambi: AEOF.

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

8. Tipo di domanda

8.a

- Prima domanda.
- Domanda di integrazione luoghi.*

8.b

- Istanza di approvazione del luogo/luoghi diverso/i dalla dogana **per la presentazione della merce in arrivo nel territorio dell'UE**, ai sensi dell'art. 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell'art. 115 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015) .
- Istanza di approvazione del luogo /luoghi **per la presentazione di merce in partenza dal territorio dell'UE da vincolare al regime dell'esportazione.**

**Indicare il codice meccanografico della precedente autorizzazione*

N.B. Nell'istanza andranno indicati i tipi di regimi doganali che si vogliono **utilizzare presso il luogo / luoghi per la presentazione delle merci.**

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

9. Luogo/luoghi da approvare e relativo volume di operazioni.

Indicare gli indirizzi completi del/i sito/i oggetto della richiesta e il volume di operazioni che saranno effettuate negli stessi.

N.B. Numero di operazioni che si hanno in previsione di movimentare.

10. Allegati

Allegare la documentazione attestante i requisiti necessari per l'autorizzazione (ad es. planimetria o altra documentazione idonea alla univoca identificazione del luogo, titolo giuridico di disponibilità del luogo, ecc.) ed eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

- ✓ **Planimetria debitamente vistata da tecnico/perito iscritto ad albo;**
- ✓ **Titolo di possesso giuridico dell'immobile debitamente registrato (affitto/comodato d'uso /altro);**
- ✓ **Certificato Vigili del Fuoco (VV FF);**
- ✓ **Documento di valutazione dei rischi (DVR);**
- ✓ **Mandato se per intermediario (logistica o CAD)**

Il luogo approvato (artt. 139 CDU, art. 115 RD)

11. Sottoscrizione

Il sottoscritto Sig..... C.F....., in qualità di

Richiedente della Società

DICHIARA

di prestare garanzia ai sensi dell'art. 89, Codice doganale unionale (art.115, par.1, Reg.UE 2446/2015 e art. 148, par. 2 lett. c, Reg. UE 952/2013)*

di essere in possesso del titolo giuridico di disponibilità del luogo/luoghi

di non effettuare operazioni concernenti le merci escluse

**barrare solo in caso di domanda per merci introdotte nel territorio dell'UE.*

Firma

N.B. Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d'identità ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000

Il luogo approvato (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*)

- Restano ferme **le esclusioni di presentare alcune merci** nel caso della procedura di dichiarazione doganale normale/ordinaria presso **luoghi autorizzati** quali:
- ❖ **stupefacenti**, i precursori di droghe e sostanze psicotrope ex all. del TU 309/90;
 - ❖ **materiale radioattivo**, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
 - ❖ **armi e materiali di armamento** ex D.M. Del 93;
 - ❖ **gli esemplari (*specimens*) delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)** - Convenzione di Washington;
 - ❖ **quadri ed oggetti di antiquariato come definiti** all. della Direttiva 93/7/CEE;
 - ❖ **i prodotti soggetti ad accise** di cui al D. Lgs. 504/95 solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale.

N.B. Eccezione per **il vino**

Iter istruttorio per il rilascio del luogo approvato (Circolare 2 /D /2018)

- Ufficio delle Dogane competente per territorio al rilascio ed alla gestione dell'autorizzazione ex art. 139 CDU:

Capo 2 - Sez. 3 all'articolo 22, c. 2 del CDU:

«Se non diversamente disposto l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione»;

In deroga all'art. 22 CDU: Art. 12 RD:

«Ove non sia possibile in base all'art. 22 CDU, l'Ufficio competente è quello del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale ai fini doganali)».

Iter istruttorio per il rilascio del luogo approvato (Circolare 2 /D /2018)

Accertamento dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni:

- Nel corso dell'istruttoria, il competente Ufficio delle dogane, **anche tramite apposito sopralluogo**, deve riscontrare che le merci siano presentate dai soggetti previsti dall'art.139 CDU e che sussistano i requisiti previsti dall'art. 115 RD, il quale a sua volta richiama quelli indicati dall'art.148, par. 2 e 3, CDU, e dall'art. 117 RD, in particolare:
 - ✓ sia esclusa l'occasionalità dell'utilizzo del luogo tenendo conto del volume delle operazioni;
 - ✓ sia assicurata l'idoneità e la regolarità del titolo legittimante l'utilizzo del luogo/area per movimentazione merci;
 - ✓ il luogo approvato sia utilizzato esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l'espletamento delle formalità doganali;
 - ✓ il sito deve essere dettagliatamente descritto in maniera chiara e precisa per l'individuazione del luogo o dell'area destinata in via esclusiva e permanente allo stesso operatore economico richiedente - non devono esserci commistioni con merci di altri soggetti, il luogo deve essere idoneo a ricevere e movimentare merci e deve avere i requisiti di sicurezza tali da garantirne la salvaguardia da possibili intrusioni;
 - ✓ sia costituita una idonea garanzia;
 - ✓ sia assicurato un ordinato svolgimento delle operazioni e siano consentiti adeguati controlli doganali. A tal fine si dovrà accertare l'esistenza di sistemi contabili idonei a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce;
 - ✓ ecc.

Iter istruttorio per il rilascio del luogo approvato (Circolare 2 /D /2018)

Accertamento dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni:

- In caso di utilizzo del **solo regime di esportazione**:
 - ✓ Nel caso in cui venga richiesta l'approvazione di un luogo da utilizzare esclusivamente **per la presentazione delle merci in partenza da vincolare al regime dell'esportazione**, in considerazione dei minori rischi correlati a questa fattispecie, si rammenta che dovranno essere verificate soltanto:
 - ❖ le condizioni relative alla **continuità delle operazioni di esportazione presso il luogo**;
 - ❖ **il possesso del titolo giuridico**;
 - ❖ **l'idoneità dello stesso per l'effettuazione dei controlli**.

Iter semplificato per la verifica del magazzino del luogo da approvare per le merci in esportazione (Determinazione direttoriale – prot. 160474/RU del 28/05/2020)

- **Per supportare le attività economiche nell’ambito della fase due dell’emergenza COVID-19 (Art. 1 D.D.):**
 - **L’art 2 della Direttoriale Determina (D.D.) che l’accertamento dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al luogo approvato, se richiesto dall’operatore, può essere concesso senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, in particolare:**
 - ✓ **Allo scopo di accelerare i relativi procedimenti amministrativi, gli uffici possono procedere - qualora l’operatore lo richieda presentando planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, riferite al luogo da autorizzare - senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, alla verifica d’ufficio su base documentale dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale, ai fini del rilascio delle:**
 - ❖ **decisioni di deposito doganale e di spedite e destinatario autorizzato del transito;**
 - ❖ **autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.**

Iter semplificato per la verifica del magazzino del luogo da approvare per le merci in esportazione (Determinazione Direttoriale (D.D.)– prot. 160474/RU del 28/05/2020)

L'art. 3 della D.D. specifica che la procedura di cui all'art. 2 è richiesta con la presentazione del modulo allegato alla D.D. al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente è titolare dell'autorizzazione AEOC oppure AEO FULL;
- b) sia adeguatamente motivata l'urgenza al rilascio dell'autorizzazione per la ripresa economica dell'azienda;
- c) il richiedente certifichi, in base agli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato dalle documentazione tecnica presentata.

Iter semplificato per il rilascio del luogo da approvare per le merci in esportazione in vista della BREXIT (Circolare 49 del 30/12/2020)

➤ **Tra le facilitazioni e indicazioni operative in vista della BREXIT** per le **procedure di esportazione** di merci da uffici doganali nazionali previste della **Circolare 49/2020** vi è al punto 3.:

✓ **L'autorizzazione alla procedura del luogo approvato all'export.**

N.B. Al fine di facilitare le operazioni di esportazione, anche in vista della *Brexit* ed in permanenza dell'emergenza Covid-19, si ritiene di poter consentire la presentazione di istanza per il rilascio dell'autorizzazione per i luoghi approvati all'export, con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata.

➤ In particolare, l'operatore può presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardanti il luogo da autorizzare e l'ufficio può procedere alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale senza lo svolgimento sopralluogo fisico antecedente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

➤ A tale fine sarà presentato il modulo allegato con il quale l'operatore indica la motivazione a base della richiesta e certifica, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare, come indicato nella documentazione tecnica.

Status di speditore e / o destinatario autorizzato nel transito c/o luogo approvato (art. 233, par. 4 del CDU e artt. 191 - 196 del RD).

➤ **I regimi di transito**

- **Il Transito è un regime speciale** (*già doganale sospensivo*) che consente **la circolazione di merci**, sotto controllo doganale, **tra due punti del territorio doganale dell'Unione Europea** (*nel caso del Transito comunitario*) ovvero tra la **UE e i Paesi contraenti**, nonché **tra questi ultimi** (*nel caso del Transito Comune*).
- ✓ **T1** (*transito esterno*) si applica **principalmente al movimento delle merci non comunitarie/unionali in sospensione del pagamento dei dazi** e/o degli altri oneri applicabili fino a quando le stesse raggiungono la loro destinazione finale;
- ✓ **T2** (*transito interno*) si applica **alle merci comunitarie/unionali** che sono **spedite da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE** attraverso il territorio di **uno o più paesi contraenti**.

Status di speditore e / o destinatario autorizzato nel transito c/o luogo approvato (art. 233, par. 4 del CDU e artt. 191 - 196 del RD).

Speditore e / o destinatario autorizzato nel transito.

- Parallelamente alle **procedure ordinarie** precedentemente descritte, il **Transito Comunitario / Comune** può essere effettuato mediante **l'utilizzo di procedure semplificate** rilasciate, su richiesta, dalle autorità doganali quali:
 - ❖ **Status di speditore autorizzato;**
 - ❖ **Status di destinatario autorizzato.**

Status di speditore e / o destinatario autorizzato nel transito c/o luogo approvato (art. 233, par. 4 del CDU e artt. 191 - 196 del RD).

❖ **Status di speditore autorizzato:**

- ✓ l'autorizzazione ad operare come **speditore autorizzato** dà diritto al titolare di **spedire le merci dalla propria sede o da qualunque altro luogo specificato (v. es. luogo approvato), senza essere tenuto a presentare le stesse merci ed il documento di accompagnamento;**

❖ **Status di destinatario autorizzato:**

- ✓ l'autorizzazione ad operare come **destinatario autorizzato** dà diritto al titolare **di ricevere le merci presso la propria sede o in qualunque altro luogo specificato (v. es. luogo approvato), senza essere tenuto a presentare le stesse merci ed il documento di accompagnamento.**

Il deposito di custodia temporanea (T.C.) *(art. 148 del CDU e 117 del RD)*.

- Il deposito doganale di T.C. è un deposito dove vengono introdotte merci allo stato estero (ossia merci provenienti da paesi terzi soggette ad operazioni di sdoganamento), scortate da un documento doganale di transito esterno (T1).

N.B. L'utilizzo del deposito di T.C. vale anche come luogo approvato.

- ✓ Per quanto concerne le modalità operative del deposito di T.C. nel caso in cui lo stesso venga utilizzato anche come luogo approvato si richiamano le disposizioni dell'art.115, par.1, ultimo capoverso, RD.
- ✓ l'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione alla TC, previa richiesta di parte, provvederà ad integrare il relativo provvedimento, specificando che in tale luogo è possibile anche presentare le merci ai sensi dell'art. 115 RD.

N.B. *Le merci introdotte nel deposito di T.C. possono restarci per massimo 90 gg indipendentemente al loro modo di arrivo (mare, strada, aria).*

Il deposito di custodia temporanea (T.C.) *(art. 148 del CDU e 117 del RD)*.

➤ ai sensi dell'art. 117 del RD:

- 1) le **strutture** di deposito per la T.C. **non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;**
- 2) le **merci immagazzinate non** presentano un **pericolo** o **non** potrebbero alterare **altre merci** o **non** esigono **installazioni** particolari per altri motivi;
- 3) le **strutture di deposito** per la TC sono appositamente **attrezzate per immagazzinare le merci;**
- 4) le strutture di deposito sono esclusivamente **utilizzate dal titolare dell'autorizzazione.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
